



La disciplina del bilancio

1

Oggetto e obiettivi

La redazione del bilancio è un processo articolato e complesso per realizzare il quale occorre affrontare e risolvere numerosi problemi.

Chi redige il bilancio di un'impresa è libero di dare risposte personali a questi problemi o deve seguire delle regole ben precise? Muovendo da questo interrogativo, oggetto del capitolo è il sistema di norme e di regole che disciplinano la redazione del bilancio di esercizio quando esso diventa un documento da presentare ai "terzi" che in varia misura sono interessati a conoscere gli andamenti economici e finanziari della gestione di un'impresa.

Come è facile immaginare, considerando l'importanza della posta in gioco, le norme e le regole che, direttamente o indirettamente, riguardano la redazione del bilancio sono numerose e diverse. Obiettivo del capitolo è, dunque, quello di offrire un quadro sistematico di riferimento per orientarsi in questo "mare magnum" di precetti e definire chiaramente quali hanno la priorità.

Argomenti del capitolo

- 1.1** Dalla contabilità generale al bilancio di esercizio
- 1.2** Bilanci interni e bilancio pubblico: le regole che disciplinano la redazione del bilancio pubblico
- 1.3** Le norme dettate dal Codice Civile
- 1.4** Le indicazioni della prassi contabile
- 1.5** Un "terzo incomodo": il fisco

1.1 Dalla contabilità generale al bilancio di esercizio

I fatti e le operazioni di gestione esterna sono rilevati dalla contabilità...

La vita dell'impresa è caratterizzata da molteplici fenomeni che sono la conseguenza diretta o indiretta dell'attività di gestione.

Tutti i fatti e le operazioni che interessano la vita dell'impresa devono essere rilevati, ossia misurati, rappresentati e interpretati; senza di che, la gestione si svolgerebbe "alla cieca" e non potrebbe, quindi, raggiungere le condizioni di equilibrio indispensabili per la sopravvivenza e lo sviluppo dell'azienda.

In questo senso, la **rilevazione** rappresenta il momento informativo e conoscitivo dell'*amministrazione economica* dell'impresa. Essa si avvale di numerosi strumenti; fra questi, un ruolo di fondamentale importanza è svolto dalla **contabilità generale** (CoGe). Attraverso la CoGe, gli eventi di gestione "esterna", ossia le operazioni di scambio con i mercati di acquisizione delle risorse e quelli di vendita della produzione, vengono tradotti in un particolare linguaggio simbolico. Le parole di questo linguaggio sono rappresentate dai conti; la grammatica e la sintassi, rispettivamente, dal metodo della partita doppia e dal sistema del reddito.¹


...e riassunti in un documento denominato *bilancio*

Periodicamente, i dati rilevati dalla CoGe vengono "riassunti" in un documento denominato *bilancio*. Questo documento mette in evidenza la consistenza e la composizione qualitativa del **reddito** conseguito in un dato periodo amministrativo di riferimento e del **capitale** disponibile al termine di tale periodo.

La costruzione del bilancio pone due fondamentali ordini di problemi (Figura 1.1):

- problemi formali;
- problemi sostanziali.

Figura 1.1
I due aspetti chiave del bilancio



¹ Per richiami e approfondimenti sui temi della rilevazione e della contabilità generale si vedano le indicazioni riportate nel booksite di questo libro: www.apogeeonline.com/libri/9788850328055/scheda.

Gli **aspetti formali** concernono la struttura e il contenuto che devono avere i prospetti che costituiscono il bilancio.

Gli **aspetti sostanziali** riguardano come misurare e quantificare i valori da inserire nei prospetti di bilancio; in altre parole, i *criteri di valutazione*.

Fra i due aspetti esistono, dunque, gli stessi rapporti che legano il *contenitore* (aspetti formali) al *contenuto* (aspetti sostanziali).

1.2 Bilanci interni e bilancio pubblico: le regole che disciplinano la redazione del bilancio pubblico

A fini di controllo della gestione, gli amministratori possono redigere quanti bilanci vogliono, con forme e contenuti i più disparati. Tali bilanci, infatti, sono rivolti esclusivamente *all'interno* dell'impresa (si parla, in proposito, di **bilancio interno**) e vengono letti da coloro che li hanno redatti e ne conoscono, quindi, le logiche di costruzione.

Quando, però, il bilancio è rivolto ai *terzi*, ossia ai soggetti *esterni* all'impresa (comunemente detti **stakeholder**), le cose cambiano (Figura 1.2).

Quando il bilancio
è un documento
pubblico...

In questo caso, il bilancio diventa un documento “pubblico” e la sua redazione deve essere sottratta alla discrezionalità, o peggio all'arbitrio, degli amministratori.

Questo perché il bilancio rappresenta la principale, se non l'unica, fonte di informazioni alla quale i soggetti esterni possono attingere per sapere che “fisionomia” abbia l'impresa che hanno di fronte e quale sia il suo “stato di salute”; informazioni, queste, essenziali per assumere *decisioni economiche* consapevoli e razionali.

Figura 1.2
Gli *stakeholders*,
cioè...





Gli stakeholder, ovvero... i “curiosi” del bilancio

Da chi è formato il pubblico interessato alla lettura del bilancio aziendale? Chi sono, cioè, gli *stakeholder*?

Sicuramente i soci (*stockholder* o *shareholder*); sia quelli di maggioranza che quelli di minoranza. Ma non solo.

Tutti coloro che in qualche misura hanno rapporti di affari con l'impresa, o intendono avviare tali rapporti, guardano con attenzione al bilancio. Accanto ai soci si pongono, quindi, i finanziatori. Si tratta di finanziatori esterni (*lender*), come le banche o gli obbligazionisti (*bondholder*), ma anche di potenziali nuovi soci (*investor*).

Non diversamente si comportano clienti e fornitori. Chi compra vuole sapere da chi compra; chi vende, specie se è intenzionato a istituire un rapporto duraturo con l'acquirente, deve sapere a chi vende.

Attente al bilancio, inoltre, sono le imprese concorrenti, sia quelle attuali che quelle potenziali (intente, queste ultime, a valutare le opportunità di ingresso nel settore).

Che dire, poi, dei dipendenti e delle associazioni sindacali? I lavoratori, infatti, sono in “rapporti di affari” con l'impresa non meno di quanto lo siano i finanziatori.

Allargando la prospettiva di osservazione è facile individuare, fra i terzi lettori del bilancio, anche la stessa collettività espressa dalle sue rappresentanze politiche nazionali e locali: quanto un'impresa possa incidere sull'economia di un territorio, infatti, è noto a tutti.

Infine, ma non ultimo, il fisco. Inutile dire perché!

...la sua redazione deve essere disciplinata da regole ben precise

Il **bilancio pubblico**, ossia rivolto all'esterno, è un documento *ufficiale*. Gli aspetti formali e sostanziali di tale documento, pertanto, devono essere disciplinati da regole ben precise. Quali sono queste regole? Chi le fissa?

Guardando alla realtà del nostro paese, le “regole” di redazione del bilancio sono definite da (Figura 1.3):

- le norme del **Codice Civile** (CC);
- la **prassi contabile**.

Proviamo allora a districarci fra queste regole. Per farlo, occorre individuarne, in maniera più attenta, l'effettivo impatto sul bilancio e delineare i rapporti che esistono fra di esse.

1.3 Le norme dettate dal Codice Civile

Le norme dettate dal Codice Civile...


Le norme del Codice Civile che si occupano specificamente degli aspetti formali e sostanziali del bilancio sono contenute negli articoli da 2423 a 2435 *bis*.



Le norme del Codice in materia di bilancio: un cantiere aperto

Con il Decreto Legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, la sezione commerciale del Codice Civile è stata oggetto di profondi cambiamenti. Molti articoli sono stati modificati. Le modifiche hanno riguardato anche quelli che disciplinano il bilancio.

Figura 1.3
Le regole
che disciplinano
la redazione
del bilancio



La nuova normativa ha avuto la sua piena applicazione a partire dal settembre 2004. Essa, tuttavia, ha già subito alcuni ritocchi con il D.Lgs. 310/2004. A questi cambiamenti se ne aggiungono altri di più ampia portata dovuti a tre circostanze di rilievo “comunitario”.

Anzitutto, in seno alla Unione Europea (UE), è stata emanata la Direttiva 65/2001 concernente l'introduzione di un particolare criterio di valutazione, il *fair value*.² Questa direttiva è stata parzialmente recepita dal nostro legislatore e ha comportato ulteriori modifiche alle norme del Codice Civile rispetto al D.Lgs. 6/2003.

Una seconda circostanza è rappresentata dal regolamento UE 1606/2002. Con questo regolamento, in tutti i paesi UE e, quindi, anche in Italia, si è resa obbligatoria per talune imprese, facoltativa per altre, l'adozione dei principi contabili dello IASB (si veda *infra*) ai fini della redazione del bilancio. Ciò ha richiesto al legislatore nazionale di intervenire per coordinare le norme del Codice Civile con tali principi. A tal fine è stato emanato il D.Lgs. 38/2005, il quale ha definito la platea dei soggetti aventi l'obbligo o la facoltà di adottare i principi dello IASB per la redazione dei loro bilanci (si veda *infra*). Si è, inoltre, disciplinato il trattamento contabile delle plus e minusvalenze derivanti da valutazioni ispirate alla logica del *fair value* (si veda *infra*).

In questa stessa prospettiva si collocano anche le modifiche apportate alla IV Direttiva CE in materia di “conti annuali delle società”. Come noto, infatti, le norme del Codice Civile in materia di bilancio sono “figlie” del D.Lgs. 127/1991 il quale “recepì” proprio la IV Direttiva, uniformando sostanzialmente la disciplina italiana del bilancio a quella degli altri paesi aderenti alla UE. Ora, la IV Direttiva (insieme alla VII

² Per approfondimenti, si rinvia al Paragrafo 3.3.3.

che sempre di materia contabile si occupa) è stata aggiornata con la Direttiva 51/2003 per consentire l'accoglimento dei principi contabili dello IASB in coerenza con il regolamento 1606/2002. Il nostro legislatore sta recependo anche questa direttiva; il che impone ulteriori interventi sul Codice Civile.

Il quadro normativo di riferimento, dunque, si presenta, a oggi, molto fluido.³

...non si applicano a tutte le imprese, ma...

Le norme dettate dal Codice Civile non si applicano a tutte le imprese. Sussistono, infatti, limitazioni che riguardano (Figura 1.4):

- 1) la forma giuridica d'impresa;
- 2) il genere di attività esercitata.


...riguardano solo il bilancio delle società di capitali...

1) *La forma giuridica d'impresa.*

Le norme del Codice Civile riguardano solo il bilancio delle società di capitali.⁴

Per quanto riguarda i bilanci delle aziende individuali e delle società di persone, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2214 e seguenti del Codice Civile. In particolare, l'art. 2217 si occupa dei criteri di valutazione delle poste di bilancio. Tale articolo rinvia esplicitamente all'art. 2426, ossia alla normativa di bilancio riguardante le società di capitali. In tal modo, però, vengono toccati solo gli aspetti sostanziali del bilancio, perché di essi, appunto, si occupa l'art. 2426.

Figura 1.4
Le norme del Codice Civile in materia di bilancio



³ Per aggiornamenti sulla normativa si rinvia alle indicazioni riportate nel booksite di questo libro: www.apogeeonline.com/libri/9788850328055/scheda.

⁴ La normativa interessa, quindi, SpA, Srl, SapA. Essa si applica anche a: imprese cooperative, mutue assicuratrici, consorzi e società consortili.

I documenti che compongono il bilancio e i loro contenuti, ossia gli aspetti formali, restano affidati alla “cultura” e alla sensibilità di chi è chiamato a redigerli. Non è comunque azzardato affermare che nel medio termine, anche sotto il profilo formale, i bilanci delle aziende individuali e delle società di persone si conformeranno, di fatto, sia pur con i debiti adattamenti, alla disciplina dettata per le società di capitali.

...che svolgono
attività industriale
o commerciale

2) *Il genere di attività esercitata.*

A prescindere dalla veste giuridica, alcune imprese, a causa della specifica attività svolta, redigono il bilancio seguendo norme particolari. Si segnalano, in proposito:

- gli enti creditizi e finanziari. Il bilancio di banche, società di factoring, società di intermediazione mobiliare (SIM), società di gestione di fondi comuni d'investimento, società finanziarie in senso ampio (eccetto quelle che hanno per oggetto l'assunzione di partecipazioni in aziende esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria) è integralmente regolato da una propria normativa contenuta nel D.Lgs. 87/1992;
- gli enti e le imprese di assicurazione. Anche il loro bilancio è disciplinato da una specifica normativa contenuta nel D.Lgs. 173/1997.

Le normative specifiche, tuttavia, hanno, per quanto riguarda i principi generali (e non solo quelli), stretti punti di contatto con la normativa di bilancio contenuta nel Codice Civile.

1.4 Le indicazioni della prassi contabile

Accanto a norme
giuridiche esistono
norme tecniche:
i principi contabili

Quando viene attribuita valenza giuridica a un determinato fenomeno, nel formularne e interpretarne la disciplina non si può fare a meno di considerare la sua natura tecnica; ciò vale in particolare per il bilancio. In questo ambito, la dimensione tecnica pervade profondamente la disciplina giuridica del fenomeno; basti pensare, in proposito, alla stessa terminologia il cui significato è economico, prima ancora che giuridico.

È in questa prospettiva che si colloca la prassi contabile. Parlando di prassi contabile, si fa riferimento ai principi e criteri elaborati da organismi professionali ai quali viene riconosciuta particolare qualificazione e autorevolezza.


In Italia, la prassi è rappresentata dall'Organismo Italiano di Contabilità (**OIC**).⁵

I principi contabili
nazionali sono
emanati dall'OIC

All'interno dell'OIC si raccolgono soggetti diversi, variamente impegnati nella definizione di linee guida per la pratica contabile. I soci fondatori sono: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti; Consiglio Nazionale dei Ragionieri; Abi, Aiap, Andaf, Ania, Assilea, Assirevi, Assogestioni, Assonime, Borsa Italiana S.p.A., Centrale dei Bilanci, Confapi, Confcommercio, Confagricoltura e Confindustria. Partecipano

⁵ Per maggiori informazioni si consulti www.fondazioneoic.it.

Figura 1.5
Il ruolo della prassi contabile



all'OIC, inoltre: Banca d'Italia; Consob; Isvap; Ministero della Giustizia; Ministero dell'Economia; Ragioneria Generale dello Stato.

Nella prassi contabile nazionale, una posizione di spicco spetta al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed a quello dei Ragionieri. Fino al 2001, infatti, i due Consigli erano chiamati a svolgere il ruolo oggi assegnato all'OIC. Attraverso una specifica commissione (la Commissione per la Statuizione dei Principi Contabili), essi hanno proceduto alla stesura dei cosiddetti **principi contabili**. A partire dal 1975 la commissione ha elaborato 30 documenti più un documento di "interpretazione".⁶ A questi si aggiungono, ora, i nuovi documenti emessi dall'OIC.

I principi contabili nazionali, dunque, sono pubblicati dall'OIC in due serie:

- la serie OIC con nuova numerazione;
- la precedente serie a cura dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e Ragionieri, attualmente in vigore dal n. 11 al n. 30 (di seguito denominati Principi contabili), che hanno mantenuto la precedente numerazione anche nella versione modificata dall'OIC.

I rapporti fra prassi contabile e norme del Codice Civile sono molto stretti. I principi contabili aiutano a chiarire e completare quanto disposto dal Codice. Infatti, le norme del Codice non possono, per loro natura, scendere eccessivamente nei dettagli.

Dunque, alla prassi è assegnata una duplice funzione (Figura 1.5):

- una **funzione interpretativa** in chiave tecnica delle norme di legge;
- una **funzione integrativa** di tali norme, laddove queste risultino carenti.

Esempio Il Codice Civile parla, a proposito della valutazione delle rimanenze di magazzino, di criterio FIFO senza, però, spiegarne la logica di applicazione. Ecco allora che, per avere un'indicazione autorevole su come si applica correttamente tale criterio, si fa ricorso alla prassi contabile (Principio contabile 13) che viene a svolgere una funzione interpretativa in senso tecnico.

⁶ Dei trenta documenti emessi, dieci sono una revisione di documenti precedenti.

Ancora. Il Codice nulla dice in tema di criteri di valutazione e rappresentazione in bilancio dei “contributi in conto impianti”. Da qui, il ricorso, in funzione integrativa, al Principio contabile 16.

La crescente “globalizzazione” dell’economia, che spinge le imprese a muoversi sui mercati di tutto il mondo, fa sì che il bilancio assuma un rilievo che va oltre i semplici confini nazionali. Per questo, accanto a una prassi nazionale, presente in tutti paesi, si è da tempo affermata una prassi internazionale.

I principi contabili internazionali sono emanati dallo IASB...

Sul piano internazionale, la prassi è rappresentata dallo *International Accounting Standards Board (IASB)*. Lo IASB è il “luogo d’incontro” della prassi contabile dei principali paesi del mondo. Esso opera avvalendosi di una struttura articolata in vari organi. In uno di questi, lo *Standards Advisory Council (SAC)*, è presente un membro dell’OIC.

...e prendono il nome di IAS e IFRS

Lo IASB nasce nel 2001 dal rinnovamento dello IASC (*International Accounting Standards Committee*), un organismo costituito nel 1973 con sede a Londra. Il suo scopo, al pari del precedente organismo, è quello di “*formulare e diffondere, nell’interesse comune, i principi da osservarsi nella predisposizione dei bilanci promuovendo la loro accettazione e applicazione a livello mondiale*” nonché “*di adoprarsi per il miglioramento e l’armonizzazione delle regole, dei principi e delle procedure contabili relativi alla formazione dei bilanci*”.


Lo IASB ha raccolto l’eredità dello IASC, la cui attività ha prodotto sia documenti preliminari, che veri e propri principi contabili o **IAS** (*International Accounting Standard*), ma anche bozze di principi contabili (*draft ed exposure draft*) e documenti interpretativi (SIC). Gli IAS, emanati dallo IASC nel corso del tempo, sono 41 e riguardano le principali questioni di forma e sostanza del bilancio. A questi si aggiunge un documento che funge da “cornice preliminare”, chiamato Framework.

Con il passaggio allo IASB, i nuovi documenti contenenti i principi contabili elaborati non si chiamano più IAS ma **IFRS** (*International Financial Reporting Standard*). Anche i documenti interpretativi hanno preso il nome di IFRIC. Nel giugno del 2003 è stato pubblicato dallo IASB il primo IFRS al quale hanno fatto seguito altri documenti. La denominazione IAS rimane per tutti i principi redatti in precedenza dallo IASC; essi potranno cambiare denominazione in futuro qualora lo IASB, nel riesaminarli, apporti cambiamenti così rilevanti da configurare l’emanazione di un nuovo principio e, dunque, di un IFRS (Figura 1.6). È quello che è accaduto con gli IFRS 3 e 5 i quali hanno sostituito rispettivamente lo IAS 22 e lo IAS 35.

L’obiettivo delle istituzioni comunitarie è quello di estendere l’applicazione degli IAS/IFRS nei paesi dell’Unione Europea

Prassi nazionale e internazionale sono strettamente collegate. Non a caso, compito precipuo dell’OIC è sia quello di elaborare un corpo uniforme di principi contabili, sia quello di armonizzare i principi contabili italiani con quelli internazionali. Questa scelta appare in linea non solo con il sempre più spinto processo di internazionalizzazione della nostra economia, ma con le stesse evoluzioni che si sono avute sul piano normativo.

Figura 1.6
La prassi contabile internazionale



Infatti, il Consiglio d'Europa, su proposta della Commissione Europea, con il regolamento 1606/2002, ha stabilito che, a partire dal 2005, tutte le società quotate sui mercati finanziari europei devono redigere il loro *bilancio consolidato* in base ai principi generali dello IASB.

Sotto la spinta dei regolamenti comunitari, anche l'Italia, con il D.Lgs 38/2005, ha aperto le porte alla prassi internazionale. Dal 2005, società quotate, banche e intermediari finanziari, società emittenti strumenti finanziari diffusi presso il pubblico⁷ *sono chiamate* a redigere il bilancio consolidato seguendo i principi dello IASB. Dal 2006, tali principi *devono* essere impiegati anche per redigere il bilancio di esercizio.

Sempre dal 2005, i principi internazionali *possono* essere applicati per la redazione del bilancio consolidato e di quello di esercizio di: società incluse nel bilancio consolidato delle società obbligate a redigere tale documento in conformità ai principi dello IASB; società che comunque redigono il consolidato e società incluse in esso.

Per quanto riguarda le società assicurative, dal 2005 esse hanno l'obbligo di redigere il bilancio consolidato adottando i principi IAS/IFRS. Le società assicurative quotate che non redigono il consolidato, invece, sono tenute, dal 2006, a utilizzare i principi dello IASB per la stesura del bilancio di esercizio.

È prevista, inoltre, la facoltà (non l'obbligo) di far uso degli IFRS nella redazione del bilancio per tutte le società di capitali non quotate, *a esclusione delle società di "piccola dimensione"* da individuarsi, queste ultime, secondo i parametri fissati dall'art. 2435 *bis* del Codice Civile.⁸

Dal quadro delineato deriva che:

- a) per società quotate, banche e intermediari finanziari, società emittenti strumenti finanziari diffusi presso il pubblico le regole fondamentali per la redazione del bilancio sono rappresentate dai principi dello IASB e non dalle norme del Codice Civile;

⁷ In sintesi, si considerano emittenti strumenti finanziari diffusi presso il pubblico in misura rilevante: gli emittenti *azioni* i quali abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a duecento che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5% e non abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 *bis* del Codice Civile; gli emittenti *obbligazioni* con un numero di obbligazionisti superiore a duecento e dotati di un patrimonio netto non inferiore a cinque milioni di Euro.

⁸ A oggi, tuttavia, non è stata ancora fissata la data a partire dalla quale tale facoltà può essere esercitata.

- b) tali principi, tuttavia, non vengono a interessare direttamente il bilancio della gran parte delle imprese italiane. Le piccole imprese, in particolare, che di fatto esprimono la quasi totalità del tessuto produttivo del paese, continueranno ad avere nelle norme del Codice Civile il riferimento imprescindibile per la costruzione del loro bilancio, ancorché tali norme siano oggetto di integrazioni e modifiche per ottenere il maggior coordinamento possibile con i principi contabili internazionali;⁹
- c) in ogni caso, si profila, oltre a una stretta correlazione fra Codice Civile e prassi, anche un più intenso rapporto fra prassi nazionale e prassi internazionale; la prima, infatti, sempre più dovrà conformarsi alla seconda.



I principi dello IASB: un esperanto contro la babele dei bilanci

Dato il carattere sovranazionale dello IASB, il riferimento ai principi da esso emanati rappresenta un passaggio essenziale per giungere a una “armonizzazione” fra i bilanci redatti dalle imprese dei vari paesi del mondo. Infatti, come osservava nel 1997 Jule W. Muis, vice presidente della Banca Mondiale, *“in un mondo che si muove sempre più per arrivare a formare un’unica entità economica, parlare la stessa lingua non è solo di aiuto ma rappresenta una condizione necessaria”*.

In questa prospettiva, di notevole significato appare il comportamento della IOSCO (*International Organisation of Securities Commission*). La IOSCO è l’associazione delle autorità di controllo dei mercati mobiliari. Sin dal 1987, la IOSCO ha avviato una attiva collaborazione con lo IASB, vedendo nei principi contabili internazionali il presupposto per creare un linguaggio comune dei mercati finanziari. Ciò al fine di evitare, alle imprese che intendano operare su determinati mercati, specie quello statunitense, l’onere della “riconciliazione” dei conti, ossia della “riscrittura” del bilancio secondo le regole vigenti nel paese dove il mercato ha sede; un onere, quello della riconciliazione, di non poco conto. Infatti, indagini condotte sui bilanci delle società italiane quotate al NYSE (*New York Stocks Exchange*) hanno messo in luce l’esistenza di notevoli differenze nella contabilizzazione di alcune poste quali oneri pluriennali, avviamento e accantonamenti per oneri di ristrutturazione, che hanno pesato notevolmente sui risultati economici. Si parla, in alcuni casi, di differenze di riconciliazione nell’ordine dell’80% dei risultati economici complessivi rispetto a quelli ottenuti applicando gli standard nazionali.

Anche la Commissione Europea ha dimostrato grande sensibilità nei confronti dell’esigenza di armonizzazione internazionale del linguaggio dei bilanci. Se è vero, infatti, che le regole di redazione del bilancio dei paesi UE hanno la stessa “mamma”, ossia derivano tutte dalla IV e VII Direttiva CEE, è altrettanto vero che tali regole sono state recepite in modo differente dai diversi paesi e in modo altrettanto differente vengono concretamente interpretate e applicate. Inoltre, differenze si manifestano anche fra alcune indicazioni delle direttive contabili comunitarie e le impostazioni contabili di altri importanti paesi che concorrono al processo di “globalizzazione” dell’economia e dei mercati, in particolare gli USA.

Consapevole di ciò, la Commissione Europea ha intrapreso un lungo cammino che ha portato a individuare nei principi dello IASB lo strumento di armonizzazione delle

⁹ Questo dato di fatto giustifica l’impostazione del volume, ossia una trattazione dei criteri di redazione del bilancio basata, in primo luogo, sul dettato del Codice Civile.

norme contabili dei paesi dell'Unione. Nasce, così, il regolamento 1606/2002 che obbliga, a partire dal 2005, tutte le società quotate sui mercati finanziari europei a redigere il loro bilancio consolidato in base ai principi dello IASB.

A questo fine, come già ricordato, la Commissione Europea ha condotto un progetto di ammodernamento delle direttive comunitarie concernenti la materia contabile introducendo, attraverso le Direttive 65/2001 e 51/2003, le modifiche necessarie per armonizzarle con i principi elaborati dallo IASB. In questo modo, di fatto, i principi contabili internazionali, la cui adozione obbligatoria era inizialmente prevista per il bilancio consolidato delle sole società quotate, potranno estendere la loro influenza su tutte le società di capitali.

L'applicazione a livello comunitario degli IAS/IFRS segna il passaggio dei principi contabili da mere disposizioni tecniche integrative e interpretative della legge a regole aventi forza di legge. Insomma, in tema di bilancio, si prospetta l'attenuazione di un sistema di *civili law*, tipico degli ordinamenti di "diritto romano" come l'Italia, basato su norme scritte del Codice Civile che disciplinano dettagliatamente le tematiche aventi rilevanza giuridica, a favore di uno più improntato al *common law*, proprio degli ordinamenti di "diritto consuetudinario" come la Gran Bretagna, nel quale le norme dettano pochi principi generali che vengono integrati dai precedenti giurisprudenziali e, nel caso del bilancio, dai principi contabili.

Una tale evoluzione è senz'altro positiva. Essa consentirà di rendere il sistema di regole del bilancio più rapidamente adattabile all'evolversi delle molteplici condizioni che caratterizzano lo sviluppo dell'economia e l'operare delle imprese.

1.5 Un "terzo incomodo": il fisco

Anche le norme fiscali guardano al bilancio

Fra i soggetti che guardano agli andamenti d'impresa si erge, minaccioso, il fisco. È opinione comune, anche nel campo della pratica aziendale (che è cosa ben diversa dalla prassi più qualificata!), che la redazione del bilancio sia un problema di ordine largamente fiscale.

A ben vedere, le **norme fiscali** non riguardano specificamente la redazione del bilancio, ma la determinazione del **reddito imponibile** da sottoporre a tassazione. Esse sono contenute principalmente nel:

- **TUIR** (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) 917/1986, con successive modifiche;
- DPR 600/1973, con successive modifiche;
- D.Lgs. 446/1997, con successive modifiche.



Le imposte dirette nel sistema tributario italiano

Le imposte dirette previste per le imprese dal sistema tributario italiano sono due:

- IRAP;
- IRES.

L'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) è una imposta proporzionale. Essa viene calcolata su una base imponibile definita "valore della produzione netta".

Tale valore corrisponde, sostanzialmente, alla differenza fra la somma delle voci che formano il *valore della produzione* evidenziato con la lettera A nello schema legale di Conto Economico (art. 2425, CC) e la somma delle voci che costituiscono i costi della produzione indicati alla lettera B dello stesso schema legale, a eccezione delle spese per il personale dipendente, delle svalutazioni di immobilizzazioni, delle perdite su crediti e degli accantonamenti per rischi e oneri.

Anche l'Imposta sui Redditi delle Società (IRES) è una imposta proporzionale. È stata introdotta dal D.Lgs. 344/2003 in sostituzione dell'IRPEG (Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche). Senza entrare nei tecnicismi della norma, è sufficiente sottolineare che la base imponibile IRES è data dal reddito dell'esercizio al lordo delle imposte al quale vengono apportate alcune "variazioni" (si veda *infra*).

Il rapporto tra norme fiscali e norme civili può essere improntato a due logiche: doppio binario o binario unico

Il rapporto tra norme fiscali e norme civili è molto delicato. In generale, tale rapporto può essere improntato a due logiche (Figura 1.7):


- **doppio binario.** Non c'è alcun rapporto di "dipendenza" fra reddito fiscale e reddito civile. Esistono, in sostanza, una contabilità fiscale e una contabilità civilistica. Pertanto, la norma fiscale non interferisce con la norma civile nella redazione del bilancio;
- **binario unico.** Esiste un rapporto di "dipendenza" fra reddito fiscale e reddito civile. I valori iscritti nel bilancio redatto ai fini civilistici assumono rilevanza nella determinazione del reddito imponibile ai fini fiscali. Manca, dunque, la condizione di piena autonomia dei due ambiti normativi.

In Italia vige la logica del binario unico...

La situazione italiana è chiaramente ispirata alla logica del binario unico. Infatti, l'art. 83, comma 1, del TUIR recita: "*il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta ..., le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni ...*".

Figura 1.7
Il rapporto
fisco-bilancio

Doppio binario
Il risultato di bilancio non ha rilievo al fine di determinare l'imponibile e quindi le imposte



Binario unico
Il risultato di bilancio rappresenta la base per determinare l'imponibile e quindi le imposte

...pertanto,
la determinazione
del reddito fiscale
dipende dal reddito
di bilancio

Il reddito di bilancio, quindi, determinato secondo le norme del Codice Civile, a loro volta integrate da corretti principi contabili, costituisce la base dalla quale viene a “dipendere” la determinazione dell’ammontare del reddito imponibile (dipendenza diretta).

Per comprendere la logica del binario unico e definire le corrette modalità della sua applicazione, occorre considerare che le norme fiscali perseguono una duplice finalità:


- a) evitare la sottrazione di ricchezza al prelievo fiscale (*massimizzazione del gettito erariale*);
- b) stimolare l’attività economica delle imprese in generale o delle imprese operanti in determinati settori produttivi (*finalità sovvenzionali*).¹⁰

In particolare, occorre
partire dal reddito di
bilancio e apportare
delle *variazioni*

Di conseguenza, nella determinazione del reddito imponibile (quello su cui si pagano le imposte), i valori emergenti dal bilancio di esercizio vengono reconsiderati e possono, in varia misura, essere modificati, proprio per rispondere alle finalità accennate. Le modifiche, dette *variazioni*, sono di due ordini (Figura 1.8):¹¹

- **variazioni in aumento.** Si hanno quando:
 - alcuni costi non sono riconosciuti fiscalmente;
 - alcuni ricavi, conseguiti in precedenti esercizi e allora non tassati, diventano tassabili;

Figura 1.8
Dal risultato
di bilancio
all'imponibile fiscale



¹⁰ Ai sensi dell’art. 2 della legge delega per la riforma tributaria 825/1971, «la determinazione dei redditi derivanti dall’esercizio di imprese commerciali deve avvenire secondo criteri di adeguamento del reddito imponibile a quello calcolato secondo i principi di competenza economica, tenuto conto delle esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell’apparato produttivo». In questa prospettiva, alcune norme fiscali mirano a incentivare gli investimenti e ad accrescere l’autofinanziamento aziendale.

¹¹ Le considerazioni svolte nel testo si riferiscono implicitamente al calcolo dell’IRES. Con i debiti adattamenti, riguardanti il risultato di bilancio dal quale prendere le mosse, valgono anche per l’IRAP.

- **variazioni in diminuzione.** Si hanno quando:
 - alcuni ricavi non sono chiamati a formare l'imponibile;
 - alcuni costi, sostenuti in precedenti esercizi e allora non dedotti, diventano deducibili;
 - il fisco accetta la deduzione di costi per un importo superiore a quello che deriva dalle rilevazioni operate secondo i criteri indicati dal Codice Civile e dalla prassi.¹²

In seguito alle variazioni può accadere che:

- $\text{reddito fiscale} > \text{reddito civile}$, laddove prevalga la finalità di massimizzazione del prelievo fiscale;
- $\text{reddito fiscale} < \text{reddito civile}$, quando, invece, siano preminenti le finalità sovvenzionali.

Esempio Si supponga che il bilancio presenti un Conto Economico così articolato:

Costi		Ricavi	
Materie prime	1200	Vendite	2500
Ammortamenti	500	Dividendi	500
Spese telefoniche	300		
<i>Totale costi</i>	<i>2000</i>	<i>Totale ricavi</i>	<i>3000</i>
<i>Utile ante imposte</i>	<i>1000</i>		

Ai fini della determinazione del reddito imponibile si supponga che:

- la “quota di ammortamento” fiscalmente accettata sia di 400; una quota, dunque, inferiore a quella determinata secondo criteri civilistici e stanziata a Conto Economico (che è, invece, di 500);
- le “spese telefoniche” siano deducibili solo per l'80% del loro importo;
- il 95% dei dividendi percepiti sia esente da tassazione.

Per quanto l'esempio sia elementare, la ricostruzione del reddito fiscale è comunque laboriosa. Essa parte, come richiesto dall'art. 83 del TUIR, dal risultato di bilancio (1000) e lo “rettifica”, in più o in meno, apportandovi le “variazioni” fiscali.

¹² Si tratta, tipicamente, di costi relativi ad ammortamenti. È il caso dell'ammortamento fiscale dei marchi e dell'avviamento nelle imprese che redigono il bilancio applicando i principi IAS/IFRS. Secondo i principi contabili internazionali, infatti, marchio e avviamento non sono oggetto di ammortamento. Tuttavia, ai fini del calcolo dell'imponibile è ammessa in ogni esercizio una deduzione extra-contabile a titolo di ammortamento per un importo non superiore a un 1/18 del costo di tali attività.

Vediamo come.

1. *Variazioni in aumento.*

Sono relative a costi indeducibili. Ammontano a:

- ammortamenti superiori alla quota fiscale (pari a 400) per 100;
- spese telefoniche indeducibili per 60 (20% di 300).

Quindi, a questo punto, l'imponibile ammonta a: 1000 (risultato di bilancio) più 100 (ammortamenti indeducibili), più 60 (spese telefoniche indeducibili). Risultato: 1160.

2. *Variazioni in diminuzione.*

Sono relative ai proventi esenti. Le rettifiche, dunque, ammontano a:

- 475 per dividendi non tassabili (95% di 500).

Il reddito fiscale, in seguito a tali rettifiche, sarà: 1160 (ossia il risultato di bilancio corretto con le rettifiche in aumento) meno 475 (proventi esenti). Risultato finale: 685.

A seguito delle modifiche apportate, il reddito fiscale (685) è minore del reddito civile (1000). Il bilancio, cioè, presenta un utile di 1000, ma si pagano le imposte su un imponibile di solo 685.

È assolutamente evidente che le variazioni fiscali non esprimono alcun fatto di gestione concretamente manifestatosi nell'impresa o lo esprimono in modo distorto, secondo la visione parziale del fisco! Di conseguenza, tali variazioni non hanno un autentico contenuto "economico" e, quindi, nulla hanno a che fare con il sistema dei valori di bilancio.

Alla luce di questa considerazione, il problema che sorge è il seguente:

“Dove si devono ricomporre le differenze fra reddito civile e reddito fiscale? In quale documento, cioè, devono essere operate le variazioni in aumento e in diminuzione necessarie sul piano fiscale?”

Per non inquinare il bilancio, le variazioni richieste dalle norme fiscali devono essere apportate solo nella dichiarazione dei redditi

La risposta è semplice. L'unica strada per salvaguardare il rapporto fra conti aziendali e fatti di gestione è quella di operare le variazioni “fuori” dal bilancio, ossia esclusivamente nella **dichiarazione dei redditi**. Diversamente, il bilancio verrebbe “inquinato” da valori spuri, definiti, nel gergo contabile, **interferenze fiscali**.

Se in passato le interferenze fiscali erano ammesse, oggi sono bandite.

Ancorché vietate, interferenze fiscali si potrebbero creare nel caso in cui i redattori del bilancio puntassero a raccordare, come talvolta avviene, bilancio e dichiarazione dei redditi, così da ridurre il lavoro richiesto per la ricostruzione del reddito d'impresa da sottoporre a tassazione. Si parla, in proposito, di interferenze “di comodo”.

Esempio La vendita di una immobilizzazione a un prezzo superiore al suo valore contabile determina la formazione di una *plusvalenza*. Fiscalmente, la tassazione della plusvalenza può avvenire in due modi a scelta del contribuente:

- tutta nell'esercizio in cui è stata realizzata;
- per quote costanti in un arco massimo di cinque esercizi.

A evidenza, se l'impresa ha utili, la seconda soluzione consente di alleggerire il carico fiscale.

Dal punto di vista della natura economica dell'operazione, la plusvalenza è un componente di reddito che compete interamente all'esercizio nel quale è stato realizzato. Quindi, deve essere rilevata interamente nel Conto Economico dell'esercizio di competenza. Tuttavia, i redattori del bilancio, per "allineare" al reddito fiscale il risultato del Conto Economico e avere così meno problemi di "variazioni" da apportare a quest'ultimo in sede di dichiarazione dei redditi, potrebbero scegliere di "accantonare" la plusvalenza e imputarla gradualmente a Conto Economico lungo il periodo adottato per la tassazione, ad esempio cinque anni. Così facendo, reddito civile e reddito fiscale si vengono ad allineare, semplificando il lavoro di ricostruzione della base imponibile; al contempo, però, si deteriora il significato dei valori di bilancio.

Altro esempio è offerto dalle *spese di manutenzione ordinaria*. Queste sono fiscalmente deducibili purché non eccedenti il 5% del valore dei beni strumentali; l'eventuale eccedenza potrà essere dedotta dal reddito imponibile in quote costanti nei cinque esercizi successivi.

Contabilmente e civilisticamente, le spese di manutenzione ordinaria devono essere integralmente rilevate nel Conto Economico come costi dell'esercizio, quale che sia il loro importo, in quanto prive di utilità pluriennale. Tuttavia, potrebbe accadere che, per comodità fiscale, nel Conto Economico si registrino solo le spese di manutenzione deducibili (per un importo pari al 5% del valore dei beni strumentali), mentre il valore eccedente il 5%, non deducibile fiscalmente nell'esercizio, venga capitalizzato, iscrivendolo fra le attività immobilizzate, e ammortizzato in cinque anni. Anche in questo caso le distorsioni causate ai valori di bilancio sono evidenti.

Tale atteggiamento, peraltro non infrequente, è sicuramente scorretto. Ancor più grave, comunque, è un altro comportamento che il redattore del bilancio potrebbe adottare: compiere le proprie valutazioni in modo conforme alle norme tributarie. Ogni commento in proposito è superfluo. Così facendo, si azzerà il significato del bilancio, rendendolo una brutta copia della dichiarazione dei redditi. Infatti, i criteri fiscali di valutazione sono soltanto dei limiti, dettati per rendere più semplici e chiari i rapporti fra fisco e contribuente. Assumerli come riferimento nelle valutazioni di bilancio (applicando, ad esempio, per i componenti negativi di reddito sempre i limiti massimi concessi dal fisco al fine di ottenere un alleggerimento del carico tributario) significherebbe "gettare alle ortiche" tutti i principi del Codice e della prassi. Muovendosi su questa strada, insomma, quello che si ottiene è un bilancio sicuramente "nullo", che può portare a conseguenze penali.

Un tale comportamento, inoltre, è censurabile anche in una prospettiva prettamente fiscale. Esso, infatti, determina l'abbandono del *principio della dipendenza del reddito fiscale dal reddito civile* sul quale si fonda il binario unico. Secondo tale principio, il fisco assegna un ruolo centrale al Conto Economico civilistico, dal quale prende le mosse la determinazione dell'imponibile; solo i valori correttamente presenti in tale documento possono essere impiegati per calcolare l'imponibile.



Renano contro anglosassone: due modelli di bilancio a confronto

La questione “doppio binario - binario unico” e quella delle possibili contaminazioni fiscali del bilancio si legano alle diverse forme di capitalismo che caratterizzano i sistemi economici occidentali. L'economia dei paesi “occidentali”, infatti, è caratterizzata da due fondamentali tipologie di capitalismo: anglosassone e renano.

Nel capitalismo anglosassone, il finanziamento delle imprese, molte delle quali hanno le caratteristiche della *public company*, ossia imprese il cui azionariato è ripartito fra un grandissimo numero di investitori, è ottenuto ricorrendo prevalentemente al mercato finanziario. Il bilancio di esercizio diventa, allora, il documento sul quale gli attori del mercato fondano le loro decisioni di finanziare o meno l'impresa. Per questo è necessario che il bilancio sia il più possibile scevro da influenze fiscali che ne possono alterare la portata informativa introducendo dati destituiti di contenuto economico. Non a caso è nei paesi anglosassoni che vige il regime di doppio binario.

Nel capitalismo renano invece, modello che caratterizza il nostro paese, le imprese soddisfano i propri fabbisogni finanziari ricorrendo prevalentemente alle banche. Queste, spesso, sono anche gli azionisti di riferimento delle imprese finanziate o, comunque, fanno parte dei loro consigli di amministrazione. Trovandosi già all'interno della compagine aziendale, quindi, le banche sono in una posizione privilegiata che consente loro di accedere direttamente a tutti i dati necessari per valutare le condizioni economiche e finanziarie dell'impresa alla quale concedere finanziamenti. In questo caso, il bilancio perde parte della sua importanza; non è più il documento da presentare al “mercato” per raccogliere i mezzi finanziari necessari ad alimentare i piani di gestione. Di conseguenza, gli eventuali inquinamenti fiscali non costituiscono un problema; anzi, il fisco diventa il principale soggetto “terzo” destinatario delle informazioni di bilancio. È qui, dunque, che alligna il binario unico e nascono le interferenze fiscali.

Sommario

I dati della contabilità generale costituiscono la materia prima del bilancio. La redazione del bilancio pone problemi di forma e di sostanza. Quando il bilancio è pubblico, ossia è rivolto ai vari soggetti che direttamente o indirettamente sono interessati a conoscere gli andamenti dell'impresa, questi problemi devono essere risolti seguendo le indicazioni delle norme del Codice Civile. Tali norme, però, sono necessariamente generali; per questo devono essere interpretate e integrate alla luce dei principi definiti dalla prassi contabile. Dunque, Codice Civile e prassi contabile, nazionale e internazionale, sono gli strumenti che permettono al redattore di far parlare al bilancio un linguaggio uniforme, corretto e comprensibile ai vari soggetti interessati alle vicende dell'impresa.

Le norme fiscali, infine, pur prendendo a riferimento i risultati di bilancio, non devono essere tenute in considerazione al momento di redigere il bilancio pubblico per non compromettere la portata informativa di questo documento. Tali norme devono essere applicate solo per predisporre la dichiarazione dei redditi. Ciò richiede di partire dal risultato di bilancio e di apportare a esso variazioni in aumento o in diminuzione secondo quanto dettato da specifiche norme tributarie.

Parole chiave

rilevazione;
contabilità generale;
reddito;
capitale;
aspetti formali;
aspetti sostanziali;
bilancio interno;
stakeholder;
bilancio pubblico;
Codice Civile;
prassi contabile;
OIC;
principi contabili;
funzione interpretativa;

funzione integrativa;
IASB;
IAS;
IFRS;
norme fiscali;
reddito imponibile;
TUIR;
doppio binario;
binario unico;
variazioni in aumento;
variazioni in diminuzione;
dichiarazione dei redditi;
interferenze fiscali.

